

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 28/01/2026

FATTO

Parte ricorrente dichiara di aver constatato la presenza di una segnalazione a sofferenza effettuata da un intermediario per cui la convenuta svolge il ruolo di servicer. Precisa che trattasi di una posizione segnalata per € 24.446,00 e indicata come “rapporto non contestato”.

Fa presente di aver richiesto la cancellazione di detta posizione in data 13/02/2025, senza ricevere riscontro e senza, dunque, poter ricostruire compiutamente l'iter che ha portato l'intermediario a vantare il presunto credito da cui è derivata la segnalazione contestata.

Ritiene presumibile che la stessa derivi da una posizione debitoria maturata nei confronti di una banca terza e oggetto di successiva cessione.

Dichiara di aver tempestivamente contestato il credito azionato dinanzi all'autorità giudiziaria, “alla data della presunta cessione (dicembre 2014)”. Al riguardo afferma che il giudice adito rideterminava il saldo di conto corrente, riconoscendo un credito in suo favore.

Soggiunge che la banca cedente proponeva appello avverso tale sentenza, respinto con sentenza passata in giudicato.

Chiede, dunque, la cancellazione della posizione dalla CR e il ristoro dei danni patiti “dal sottoscritto e dalle Aziende che rappresenta, per la incauta segnalazione di sofferenza, da quantificare in almeno 150.000,00 Euro”.

L'intermediario, costituitosi ritualmente, afferma di essere una società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria e di svolgere attività di master servicing finalizzata alla gestione e al recupero di crediti in sofferenza. Precisa di non esercitare attività bancarie.

Rappresenta che, a seguito di un'operazione di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi della L. 300/1999 e dell'art. 58 TUB, la SPV S***** S.r.l. è divenuta titolare del credito oggetto di ricorso. Dichiarà che di tali cessioni veniva data notizia mediante pubblicazione in G.U. n. 80/2014.

Fa dunque presente che i rapporti contrattuali dedotti nel presente procedimento sono stati oggetto di cartolarizzazione dei crediti rispetto alla quale la SPV citata le ha affidato l'incarico di “amministrare ed incassare i crediti nonché l'eventuale attività di recupero”.

Tanto premesso, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il rapporto che svolge, definito come attività di servicing e cash management, assume la natura giuridica di un mandato all'incasso, dietro corrispettivo. Ritiene, pertanto, di non essere titolare del credito e che l'attività affidata al servicer non consente di imputare a quest'ultimo la segnalazione (cita Collegio di Milano, decisione n. 460/2012, Collegio di Roma, decisione n. 2857/2012, Collegio di Napoli, decisioni n. 6222/2015).

Eccepisce altresì il difetto di legittimazione passiva della stessa SPV titolare del credito, in quanto non è un soggetto rientrante nel novero degli intermediari soggetti al procedimento ABF.

Quanto al merito della controversia, evidenzia innanzitutto che il credito da cui originano le segnalazioni contestate deriva da tre distinti rapporti di cui:

- 1) derivante dal saldo debitore del conto corrente personale intestato al ricorrente (per il quale la cedente è intervenuta “senza titolo” nella procedura esecutiva immobiliare n. 155/1996 pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria);
- 2) derivante dal rilascio di una garanzia personale in favore di una società Alfa (per cui la cedente aveva ottenuto decreto ingiuntivo incardinando la procedura esecutiva immobiliare n. 155/1996 pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria);
- 3) derivante dal rilascio di una garanzia personale in favore di altra società Beta (per cui la cedente è intervenuta “senza titolo” nella stessa procedura esecutiva immobiliare).

Con riferimento alla prima posizione citata, soggiunge di non essere stata parte del giudizio riferito dal ricorrente e, pertanto, di non essere stata notiziata della relativa sentenza. Al riguardo deduce che “sono in corso le operazioni di depennamento” e che, tra l'altro, la segnalazione è indicata come credito passato a perdita e non rinveniente da cessione.

In merito alle altre due posizioni osserva che il credito è ancora sussistente in quanto non integralmente soddisfatto, con ogni conseguenza in punto di legittimità delle segnalazioni presenti in CR.

Sulla richiesta risarcitoria, cita l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale il danno da segnalazione illegittima non può considerarsi mai in re ipsa e rileva che il ricorrente non ha versato in atti documentazione a supporto del presunto pregiudizio subito.

Chiede, pertanto, l'accoglimento delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate; in subordine il rigetto nel merito del ricorso.

Il ricorrente, in sede di repliche, contesta anzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che la società veicolo ha gestito le segnalazioni relative alle posizioni rinvenienti dalla banca cedente e l'attuale convenuta, in qualità di servicer, ha anche argomentato nel merito le doglianze avanzate.

Ribadisce che la pretesa creditoria della cedente relativa al saldo debitore del conto corrente personale è stata giudizialmente dichiarata inesistente con sentenza passata in giudicato, con ogni conseguenza in punto di illegittimità della segnalazione.

Sostiene che la convenuta fosse a conoscenza di tale pronuncia, posta la notifica alla SPV dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 155/1996.

Con riferimento alla seconda posizione rileva che il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1192/2024 in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione n. 155/1996, ha rideterminato il credito della SPV nella minor somma di € 58.973,12: tale debito è stato interamente pagato e la procedura esecutiva estinta.

In merito alla terza posizione osserva che anche in questo caso il credito vantato nei confronti della società in favore della quale aveva prestato garanzia è stato contestato giudizialmente e la sentenza in primo grado ha condannato la banca a restituire la somma di € 60.717,18.

Tanto precisato, ritiene che l'operato della banca cedente, della SPV e dell'odierna convenuta si ponga in violazione delle regole di correttezza e buona fede motivo per cui chiede che l'intermediario provveda alla cancellazione di ogni segnalazione a sofferenza a partire dal dicembre 2014 (data della cessione del credito) fino ad oggi.

Insiste con la richiesta risarcitoria posto che la segnalazione ha causato un pregiudizio per la propria attività imprenditoriale e ritiene sia notorio il nesso causale fra impossibilità di accesso al credito e segnalazione.

Rileva che "sebbene l'onere di provare il danno gravi sul danneggiato, la gravità della condotta dell'intermediario e la natura stessa del pregiudizio giustificano una liquidazione che tenga conto della verosimiglianza di tali conseguenze negative".

In particolare osserva di aver subito un danno "al patrimonio immobiliare, alla posizione finanziaria ed alla reputazione bancaria, oltre a sensibili danni non patrimoniali".

Lamenta di non essere riuscito ad accedere al credito e di non aver potuto impedire che l'azione esecutiva promossa dalla banca cedente incidesse sul proprio valore patrimoniale; in definitiva, osserva che "a causa di una insolvenza del soggetto garantito, di importo veramente esiguo in proporzione alla consistenza patrimoniale del garante, l'azione esecutiva ha provocato il pignoramento di tutti i beni di proprietà degli stessi garanti per un valore complessivo di Euro 10.470.078,95".

Soggiunge, inoltre, che la segnalazione contestata ha provocato un "terremoto finanziario che ha coinvolto tutte le aziende del gruppo che si sono viste revocare gli affidamenti e costrette alla cessazione dell'attività produttiva ed alla successiva messa in Liquidazione".

Cita una serie di eventi relativi alle società del gruppo che avrebbero determinato un azzeramento pressoché totale del valore delle stesse.

Fa presente di aver ricoperto alcuni incarichi istituzionali prestigiosi e di aver sempre goduto della reputazione di buon pagatore.

Insiste per l'accoglimento delle richieste già formulate.

L'intermediario, in sede di contropliche, dichiara di produrre le "stringhe numeriche" della richiesta relativa alle operazioni di "depenamento" della posizione sub. 1.

Alla luce delle repliche del ricorrente, deduce che la titolare del credito ha provveduto, quanto alla posizione sub.2, alle cancellazioni in CR da maggio 2025 ad oggi per obbligato principale e garanti; quanto alla posizione sub. 3, alle cancellazioni dal mese di giugno 2014 ad oggi per obbligato principale e garanti.

Specifica che non era a conoscenza neppure del contenzioso relativo a tale posizione e che in ogni caso la segnalazione sub. 2 era dovuta "visto incasso proveniente dalla esecuzione immobiliare".

Ribadisce per il resto quanto dedotto in sede di controdeduzioni, sia con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva, sia con riferimento alla mancata prova del danno patrimoniale e non patrimoniale di cui viene chiesto ristoro.

Oltre alle conclusioni già rassegnate, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Nella presente controversia parte ricorrente lamenta la illegittimità della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo in CR, ne chiede la cancellazione e il ristoro dei danni subiti.

Il Collegio ritiene opportuno esaminare, preliminarmente, la questione - rilevabile d'ufficio - della qualificazione del ricorrente in termini di "consumatore", ai fini della regolare costituzione del collegio. A riguardo, si osserva, infatti, che il ricorrente, nel modulo del ricorso, si qualifica come consumatore, non di meno, dall'esame del complessivo corredo documentale in atti, si evince che le posizioni debitorie in contestazione riguardano il ricorrente nella sua qualità di socio e garante di alcune società.

In particolare, per quanto riguarda la posizione debitoria sub. 1), il giudizio ordinario di cui controverte il ricorrente è stato introdotto "in proprio e in qualità di rappresentante legale di una S.p.A."

Il ricorrente, inoltre, risulta amministratore delle società per le quali ha prestato garanzia, successivamente poste in liquidazione.

Più in generale, si rileva che viene avanzata domanda risarcitoria in quanto "l'effetto a cascata provocato dalla segnalazione a sofferenza qui contestata ha provocato un terremoto finanziario che ha coinvolto tutte le Aziende del gruppo [cognome del ricorrente] che si sono viste revocare gli affidamenti e costrette alla cessazione dell'attività produttiva ed alla successiva messa in Liquidazione".

Pertanto, considerato che l'art. 3 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005) definisce il "consumatore o utente" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta", definizione recepita dalle Disposizioni ABF, il Collegio ritiene che il ricorrente debba essere qualificato come "non consumatore", anche tenuto conto della tipologia di danni dedotta in sede di repliche.

Sempre in via preliminare, il Collegio esamina l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente, il quale ritiene che le attività di recupero e gestione del credito affidategli non consentono di imputare a sé le segnalazioni negative in Centrale Rischi. Il Collegio rileva anzitutto che la convenuta compare nella lista dei servicer della SPV. Subito dopo rammenta che secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, in caso di cartolarizzazione del credito il servicer è legittimato a disporre la cancellazione o rettifiche, qualora, in base agli atti, la procura conferita comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni. Si prescinde, dunque, dalla titolarità del credito (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 1913/24; decisione n. 9333/2022; Collegio di Roma, decisione n. 12958/23; Collegio di Bologna, decisione n. 1701/22; Collegio di Napoli, decisione n. 7258/2023). Questo Collegio, peraltro, ritiene convincente l'orientamento dell'Arbitro, cui intende dare continuità, secondo il quale, anche in assenza di una procura che fornisca espressamente al servicer il potere di effettuare segnalazioni in Centrale Rischi, questo potere debba ritenersi implicitamente ricompreso nell'attività di incasso dei crediti ove l'intermediario risulti, come nel caso di specie, nella lista dei servicer (cfr. da ultimo, Collegio ABF Roma del 6 maggio 2024, n. 5327, nonché Collegio ABF Bari del 15 giugno 2022, n. 9333, ove ulteriori riferimenti). Pertanto, l'eccezione dell'intermediario deve essere respinta".

Venendo al merito, il Collegio ritiene che sulla richiesta di cancellazione della segnalazione, richiesta dall'intermediario in sede di controrepliche, ci siano gli estremi per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere,

La vicenda occorsa può essere, infatti, brevemente sintetizzata nei seguenti termini: il ricorrente, in sede di ricorso, ha contestato la segnalazione a sofferenza per € 24.446,00 ritenendo che la stessa derivasse da un credito acquistato dalla SPV a dicembre del 2014 e originariamente vantato nei confronti di una banca presso cui deteneva un rapporto di conto corrente personale. Al riguardo, ha dedotto che già alla data della cessione aveva proceduto a contestare giudizialmente il credito e il

giudice adito aveva rideterminato il saldo di conto corrente riconoscendo un credito in suo favore, in danno della cedente. Ha fatto altresì presente che la cedente proponeva appello, respinto con sentenza passata in giudicato che di fatto “confermava l’inesistenza del credito vantato”.

Dai chiarimenti forniti dall’intermediario in sede di controdeduzioni si evince che la segnalazione contestata trae origine da tre distinti rapporti:

- posizione sub 1) n. ***722 intestata al ricorrente e derivante dal saldo debitore del conto personale;
- posizione sub 2) n. ***066 intestata ad una società Alfa per cui il ricorrente aveva prestato una garanzia personale;
- posizione sub 3) n. ***047 intestata ad un’altra società Beta per cui il ricorrente aveva prestato una garanzia personale.

Rispetto alla posizione sub. 1 l’intermediario ha chiarito che “sono in corso le operazioni di depennamento in considerazione della sentenza della corte di Appello di Reggio Calabria che si ribadisce non era a conoscenza della cessionaria e della mandataria”.

In sede di repliche, il ricorrente ha inoltre precisato che:

- anche il credito relativo alla posizione sub. 2 è stato contestato giudizialmente dalla debitrice principale e dal garante. Al riguardo ha fatto presente che la sentenza n. 1192/2024 del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto parzialmente l’opposizione all’esecuzione n. 155/1996 rideterminando il saldo creditore.

Ha aggiunto di aver interamente pagato il debito e ha prodotto ordinanza di estinzione della procedura esecutiva del 16/05/2025.

- anche il credito relativo alla posizione sub. 3 è stato contestato giudizialmente con azione di accertamento negativo del credito e contestuale domanda di ripetizione d’indebito.

Ha aggiunto che il giudizio, introdotto nel 2016, è stato definito con sentenza in primo grado che ha condannato la banca alla restituzione di € 60.717,18.

In sede di controrepliche l’intermediario, “alla luce delle repliche del ricorrente”, ha affermato che la titolare del credito ha provveduto:

- quanto alla posizione sub. 2 alle cancellazioni da maggio 2025 per obbligato e garanti;
- quanto alla posizione sub. 3 alle cancellazioni da giugno 2014 per obbligato e garanti.

Ha dichiarato, per entrambi i rapporti, di produrre il relativo tabulato CR.

Il Collegio evidenzia che il ricorrente ha versato in atti un estratto della visura in Centrale dei Rischi (data di riferimento: giugno 2025) ed elaborata il 21/08/2025, in cui si evidenzia che il ricorrente è stato segnalato dalla SPV all’interno della categoria di censimento “sofferenze” e “garanzie ricevute”, con stato rapporto “Rapporti non contestati” e “Rapporti non contestati: garanzia non attivata”.

L’intermediario ha versato in atti delle “stringhe numeriche” relative alle operazioni di “depennamento” della posizione sub. 1

Le stesse sembrano riguardare il periodo dal 31/12/2014 al 31/10/2025.

Sono inoltre presenti in atti evidenze CR con riferimento:

- alla posizione sub. 2, azzerata a far data da maggio 2025;
- alla posizione sub. 3, azzerata a far data da ottobre 2022.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che sebbene con riferimento alla posizione sub. 1 l’intermediario non abbia fornito evidenza della visura CR, ma una semplice schermata interna relativa alla richiesta di “depennamento” delle segnalazioni, l’orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistenti i presupposti per la cessazione della materia del contendere quando l’intermediario, come nel caso in esame, dichiara l’avvenuto soddisfacimento delle pretese del ricorrente. In ogni caso, per completezza,

il Collegio osserva che in effetti l'intermediario resistente non era parte del relativo procedimento concluso con sentenza del 31/03/2021 (dunque dopo la cessione) poi passata in giudicato. Sebbene, infatti, la ricorrente alleggi documentazione da cui possa ritenersi provata la conoscenza di tale sentenza anche in capo alla convenuta, il destinatario in essa indicato non sembra, tuttavia, riconducibile alla convenuta.

Il Collegio procede all'esame dell'istanza di risarcimento danni avanzata dal ricorrente derivante dall'incauta segnalazione a sofferenza, quantificata in € 150.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. In proposito il Collegio osserva che i Collegi territoriali, in adesione all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ritengono non configurabile nel nostro ordinamento il danno *in re ipsa*, gravando sul ricorrente l'onere di provare sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 1642/19).

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, non è sufficiente l'allegazione della mera illegittimità della segnalazione, occorrendo l'indicazione puntuale degli elementi costitutivi del pregiudizio, sia esso patrimoniale o non patrimoniale (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 3089/12).

Il ricorrente, nel caso di specie, deduce un mancato accesso al credito che gli avrebbe impedito di far fronte agli impegni di garanzia assunti nei confronti della società di cui alla posizione sub. 2. Ha aggiunto, in particolare, che "l'azione esecutiva ha provocato il pignoramento di tutti i beni di proprietà degli stessi garanti".

A sostegno della domanda, la parte ha richiamato una revoca degli affidamenti risalente al 10/12/1996 e vicende societarie occorse tra il 1997 e il 2001, lamentando il sostanziale azzeramento del valore delle aziende del gruppo.

Tanto premesso, il Collegio osserva che l'odierna convenuta è divenuta responsabile delle segnalazioni *de quibus* solo a partire dal 2014, dopo l'intervenuta cessione del credito in favore della SPV per cui svolge il ruolo di servicer. Sotto il profilo probatorio, inoltre, il corredo documentale prodotto in sede di repliche non evidenzia riferimenti diretti alla segnalazione oggetto di ricorso, né reca evidenza di formali dinieghi di credito opposti da terzi intermediari.

Con riferimento al danno patrimoniale da "mancato accesso al credito", infatti, i Collegi ritengono comunque che non sia sufficiente l'allegazione di dinieghi di credito provenienti da altri intermediari e basati sulla presenza di segnalazioni presso le banche dati creditizie, incombendo sul ricorrente l'onere di provare il danno con maggiore analiticità.

Pertanto, l'orientamento condiviso dai Collegi territoriali richiede che il ricorrente fornisca la prova di un "danno concretamente riconducibile a tali segnalazioni", ossia che il diniego "sia stato cagionato esclusivamente dalle segnalazioni negative all'origine del ricorso" (cfr. da ultimo, Collegio di Bologna, decisione n. 8365/2023; Collegio di Roma, decisione n. 7672/2023).

Al riguardo il ricorrente ha affermato che "sebbene l'onere di provare il danno gravi sul danneggiato, la gravità della condotta dell'intermediario e la natura stessa del pregiudizio giustificano una liquidazione che tenga conto della verosimiglianza di tali conseguenze negative".

Sul punto, il Collegio rammenta che il Collegio di coordinamento, decisione n. 1642/2019 ha affermato che "Nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è *in re ipsa*, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione."

Con riferimento ai danni non patrimoniali, il ricorrente dichiara di aver ricoperto alcuni incarichi istituzionali prestigiosi e di aver sempre goduto della reputazione di buon pagatore.

Sul punto, il Collegio rileva che l'esistenza di danni non patrimoniali deve essere provata, non essendo previsto un generale regime di "danni punitivi" in dipendenza di qualsivoglia condotta antigiuridica (così Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012). È però possibile far ricorso anche a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza per fornire al Collegio idonei elementi di valutazione (Collegio di coordinamento, decisione n. 1642/19).

Da ultimo, assume rilievo dirimente la circostanza che la cancellazione della sofferenza relativa alla posizione sub. 2 sia avvenuta solo a seguito dell'estinzione del debito (previa rideterminazione giudiziale) nel contesto di una procedura esecutiva, circostanza che attenua il nesso di causalità tra l'operato dell'intermediario e il danno lamentato.

Sulla base di quanto precede, il Collegio ritiene la domanda risarcitoria non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte non accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE